

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1717

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSANINI, GALASSO, VELTRONI, PIRO, GROSSO, AGLIETTA, TESTA ENRICO, MATTIOLI, RODOTÀ, PROCACCI, TAMINO, SERAFINI MASSIMO, BOSELLI, RUSSO FRANCO, FILIPPINI ROSA, CERUTI, CONTI, BALBO, VISCO, VESCE, TIEZZI, FIANDROTTI, TEODORI, BERTONE, DIAZ, RONCHI, LEVI BALDINI, FACCIO, FELISSARI, BEVILACQUA, NARDONE

Presentata il 20 ottobre 1987

Norme per l'adeguamento della legislazione alle prescrizioni della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 5 agosto 1981, n. 503, recante « Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati », è stata data piena ed intera esecuzione alla cosiddetta « convenzione di Berna ». Essa costituisce, allo stato attuale, lo strumento normativo internazionale più completo per la tutela della flora, della fauna, dei loro ambienti di vita degli ambienti comunque rari e minacciati, che esista in Europa ed è stata ratificata dalla quasi totalità dei paesi europei.

La convenzione adottata a Berna il 19 settembre 1979, prescrive che le parti contraenti adottino le leggi ed i regolamenti più opportuni al fine di dare pratica attuazione al suo articolato, soprattutto per quanto concerne la protezione degli *habitat* e la protezione delle specie.

Per quanto riguarda il nostro Paese manca ancora un atto fondamentale e cioè l'adeguamento della legislazione vigente alle prescrizioni della convenzione. Così non esistono sanzioni per le specie di piante e di animali rigorosamente protette dagli allegati I e II e pertanto la protezione accordata ad esse ed ai loro

ambienti di vita è del tutto teorica e quindi di fatto inesistente. Analogamente, mentre la convenzione fa espresso divieto di disturbare le specie di fauna protette durante la delicata fase della riproduzione, non è oggi possibile applicare alcuna sanzione a chi viola deliberatamente tale divieto.

La presente proposta di legge si propone di fornire soluzioni adeguate all'esigenza di rendere applicabile in Italia la convenzione di Berna.

Sono previste così le modalità concrete di tutela delle specie di piante incluse nell'allegato I presenti in Italia e dei loro ambienti. Analogamente, misure vengono prescritte per le specie di animali elencate nell'allegato II che vivono allo stato selvatico nel nostro Paese, ed altre misure vengono prescritte per evitare il disturbo nel periodo riproduttivo, che sta diventando, con l'esplosione dell'impiego del tempo libero in attività che si svolgono in ambienti naturali, uno dei fattori che più incidono negativamente sullo stato di tali specie.

Non è possibile proteggere le piante e gli animali senza tutelare adeguatamente i loro ambienti di vita. La presente proposta di legge prevede pertanto quali iniziative lo Stato o le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, debbano assumere per assicurare un'adeguata tutela ambientale anche mediante una semplificazione dei procedimenti previsti per la costituzione di riserve naturali, laddove la costituzione della riserva appare indispensabile per ottemperare agli obblighi internazionali assunti dallo Stato con la ratifica della convenzione di Berna.

L'articolo 1 riporta, tra le specie di piante strettamente protette dalla convenzione, elencate nell'allegato I, quelle ap-

partenenti alla flora italiana, come risulta da studi della Società botanica italiana.

L'articolo 2 dà pratica applicazione dell'articolo 5 della convenzione, vietando le azioni volte alla distruzione diretta delle piante protette. Inoltre vengono prescritte le linee di intervento per la protezione degli *habitat* di vita di tali specie, mediante l'istituzione di riserve naturali nelle aree di maggiore importanza al fine accennato.

Gli articoli compresi tra il 3 e il 10 riguardano la protezione delle specie animali e del loro ambiente.

Vengono così poste sotto tutela diverse specie animali protette dalla convenzione di Berna ma non, finora, dalla legislazione italiana. Di conseguenza uccisione e catture di animali appartenenti a tali specie non hanno mai potuto essere perseguite. Viene così prevista la tutela degli *habitat* delle specie animali incluse nell'allegato II (specie rigorosamente protette) e nell'allegato III (specie protette, per le quali è consentito un certo prelievo).

Sono poi previste regolamentazioni precise per quanto concerne raccolta, cattura o detenzione di esemplari faunistici o floristici per ragioni di studio o ricerca, e per l'esercizio di alcune attività del tempo libero (come la caccia fotografica e la cosiddetta arrampicata libera) che, diffondendosi sempre più e essendo prive di qualunque regolamentazione, stanno assumendo un ruolo di primo piano come causa di fallimento della riproduzione di diverse specie animali, quali gli uccelli rapaci e gli aironi, che mal sopportano la vicinanza dell'uomo.

Gli ultimi articoli disciplinano le sanzioni amministrative da applicare nel caso di infrazioni alla legge, la vigilanza, il sequestro degli esemplari detenuti illegalmente e la loro destinazione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le specie di piante presenti in Italia allo stato naturale, elencate nell'allegato I della convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, d'ora in avanti indicata come « convenzione di Berna », sono particolarmente protette.

2. La specie dell'allegato I della convenzione di Berna presenti allo stato spontaneo nel territorio italiano sono le seguenti: *Abies nebrodensis*, *Anchusa crispa*, *Myosotis rehsteineri*, *Campanula sabatia*, *Gypsophila papillosa*, *Kochia saxicola*, *Salicornia veneta*, *Centuarea horrida*, *Lamyropsis microcephala*, *Leontodon siculus*, *Brassica macrocarpa*, *Ribes sardoum*, *Astragalus aquilanus*, *Astragalus maritimus*, *Astragalus verrucosus*, *Cytisus aeolicus*, *Muscari gussonei*, *Primula apennina*, *Galium litorale*, *Euphrasia marchesettii*.

ART. 2.

1. È proibita la raccolta, l'eradicazione, la distruzione, il taglio, il commercio, il possesso di piante, o parti di esse, elencate nel comma 2 dell'articolo 1.

2. Il Ministro dell'ambiente può, previo parere della Società botanica italiana e sentita la regione interessata, autorizzare persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici riconosciuti ad effettuare la raccolta, l'eradicazione e la detenzione di singole specie a scopo scientifico, di riproduzione e coltivazione.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente con decreto emanato di concerto con il Ministro per i beni cultu-

rali e ambientali, sentite le regioni ed i comuni interessati, individua le aree più importanti per la conservazione delle specie elencate nell'articolo 1.

4. Entro i successivi tre mesi, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede all'istituzione nelle predette aree di riserve naturali dello Stato. Il decreto è emanato di concerto con gli altri Ministri competenti, allorché concerne in tutto o in parte beni del demanio dello Stato.

ART. 3.

1. Le specie e gli ordini di animali elencati nell'allegato II della convenzione di Berna sono particolarmente protetti.

ART. 4.

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8, sono vietati la cattura, la detenzione, il commercio, il danneggiamento di individui in qualsiasi stadio, il disturbo della riproduzione e nelle aree di riproduzione, il prelievo di adulti, di uova, di pulcini, di giovani e degli stadi giovanili, il possesso sotto qualsiasi forma ed in qualunque stadio, vivi, morti od imbalsamati, degli animali (o di parte di essi) appartenenti alle specie elencate nell'allegato II della convenzione di Berna. È vietato importare, commerciare e detenere animali o parti di essi appartenenti a specie non presenti in Italia allo stato selvatico ma elencati nel citato allegato II.

ART. 5.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente individua le aree più importanti per le specie italiane elencate nell'allegato II della convenzione di Berna, nonché le aree che risultano situate in modo più appropriato in rela-

zione alle rotte di migrazione, come aree di svernamento, di alimentazione, di sosta, di riproduzione o di muta, per le specie di uccelli migratori elencati negli allegati II e III della citata convenzione.

2. Entro i successivi tre mesi, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni ed i comuni interessati, provvede all'istituzione, nelle predette aree, di riserve naturali dello Stato. Il decreto è emanato di concerto con gli altri Ministri competenti, se concerne in tutto o in parte beni del demanio dello Stato.

ART. 6.

1. Le regioni costituiscono zone protette, in base alle normative vigenti, in aree interessanti per la tutela delle specie di flora e di fauna comprese negli allegati I, II e III della convenzione di Berna.

2. Le regioni includono, anche mediante apposite varianti, le aree di protezione della fauna e della flora, di cui alla presente legge, nei piani previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. In caso di inadempienza delle regioni, si applica il comma 2 del predetto articolo 1-bis.

ART. 7.

1. In base agli articoli 2 e 7 della convenzione di Berna l'attività venatoria non può iniziare prima del 1° ottobre e terminare oltre il 31 gennaio. In tal senso sono perciò modificati i numeri 1), 2), 3), 5), 6) dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

ART. 8.

1. È vietato l'impiego dei mezzi di uccisione, cattura e sfruttamento di animali elencati nell'allegato IV della con-

venzione di Berna. Ne è vietata altresì la caccia in mare in qualsiasi forma, nonché nelle acque dolci e salmastre, da barche. È conseguentemente abrogato il comma secondo dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

2. Il Ministro dell'ambiente può, su parere vincolante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e sentita la regione interessata, autorizzare persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici o da associazioni di tutela ambientale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'ambiente ad effettuare catture di animali per scopi di ricerca scientifica o per le attività di anellamento.

3. Le regioni possono, su parere vincolante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, concedere permessi di detenzione, ad enti o persone nominativamente individuate, di esemplari di specie appartenenti all'allegato II della convenzione di Berna. Tali esemplari sono resi riconoscibili con anelli e schede secondo le modalità di cui al comma 4.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i detentori di animali, o loro parti, vivi o morti, appartenenti a specie incluse nell'allegato II della citata convenzione, anche se provenienti da paesi esteri, devono farne denuncia alla regione competente o all'ente eventualmente delegato che provvede, non oltre sei mesi dalla data della denuncia, a fornire un anello di riconoscimento sigillato per ciascuno di essi, a spese dell'interessato, con una scheda riportante gli estremi di riconoscimento dell'animale. Tale procedura è applicabile solo per gli animali posseduti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni inviano copia di ciascuna scheda all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

ART. 9.

1. È vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della conven-

zione di Berna durante le fasi della cova e della dipendenza dei giovani dai genitori se non dietro autorizzazione rilasciata dalla regione, su parere conforme dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per motivi particolari di professione o ricerca scientifica, a persone nominativamente individuate. La autorizzazione, di durata non superiore ad un anno, deve specificare il sito dove effettuare le fotografie o le riprese, la specie, la distanza minima dal nido alla quale sarà possibile avvicinarsi, le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo.

ART. 10.

1. Con il procedimento di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 8 e 9, e previo parere favorevole del Consiglio nazionale delle ricerche o dei suoi comitati competenti, possono essere autorizzate specifiche campagne di studio che comportano raccolta della flora o cattura della fauna, purché le campagne siano promosse da centri o istituti di ricerca e ne siano rigorosamente fissati i limiti territoriali e temporali.

ART. 11.

1. Le regioni individuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pareti di roccia sulle quali è vietato effettuare scalate nel periodo 15 gennaio-15 agosto. Localmente il divieto può essere esteso fino al 30 agosto.

2. Le pareti di roccia sulle quali con decreto delle regioni sono vietate le scalate nel periodo di cui al comma 1, sono identificate in quelle che risultano sede di nidificazione di uccelli inclusi nell'allegato II della convenzione di Berna, su proposta del Club alpino italiano o delle associazioni naturalistiche competenti — Fondo mondiale per la natura, Lega italiana protezione uccelli e Comitato italiano per la protezione dei rapaci.

3. In caso di inadempienza da parte delle regioni, il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, provvede agli adempimenti di cui al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura stabilita al comma 2.

ART. 12.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 per chi proceda a raccogliere, eradicare, distruggere, tagliare, commerciare o sia in possesso di specie di piante elencate nell'articolo 1; in caso di recidiva la sanzione amministrativa è da lire 200.000 a lire 4.000.000;

b) la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 4.000.000 per chi catturi, uccida, detenga, danneggi, commerci, importi ed esporti specie di animali elencate nell'articolo 3; in caso di recidiva la sanzione amministrativa è da lire 800.000 a lire 8.000.000. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968; tuttavia i minimi in essa previsti vengono moltiplicati per dieci, salvo quelli della lettera e) e della lettera n) che vengono moltiplicati per venti, ed i massimi vengono moltiplicati per quattro;

c) la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.000.000 per chi disturba la riproduzione di individui di specie animali elencate nell'allegato II della convenzione di Berna, di cui agli articoli 4, 9 e 11 della presente legge. Gli agenti che esercitano funzione di polizia giudiziaria procedono al sequestro dei mezzi impiegati per arrecare il disturbo. Si intende per disturbo della riproduzione qualunque azione, non dipendente da cause di forza maggiore, che provoca l'interruzione anche momentanea della riproduzione; della cova, dell'alimentazione e dell'allevamento della prole.

2. Sono fatte salve le sanzioni penali vigenti in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

ART. 13.

1. La vigilanza sull'applicazione della legge viene esercitata dai soggetti e con le modalità previste dall'articolo 27 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

2. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 12 della presente legge gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro degli esemplari delle specie protette, vivi, morti, imbalsamati o comunque detenuti, nonché dei mezzi impiegati per la raccolta, la cattura o l'uccisione, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro sessanta giorni.

3. Se fra le cose sequestrate si trovino animali vivi, questi sono liberati a cura degli agenti, in località adatte, salvo restando quanto previsto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

4. Nel caso di specie di piante, queste vengono consegnate, a titolo gratuito, ad enti pubblici, musei o università che ne facciano richiesta; nel caso di impossibilità vengono distrutte.

ART. 14.

1. Nel caso di specie aggiunte successivamente agli allegati della convenzione di Berna ai sensi dell'articolo 17 della convenzione stessa, si applicano automaticamente le prescrizioni previste dalla presente legge. Nel caso di specie escluse successivamente dalle appendici, decadono automaticamente le prescrizioni previste dalla presente legge.